

Ricorso proposto il 21 marzo 2017 — PlasticsEurope/ECHA**(Causa T-185/17)**

(2017/C 161/48)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* PlasticsEurope (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: R. Cana, E. Mullier e F. Mattioli, avvocati)*Convenuta:* Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;
- annullare la decisione dell'ECHA, pubblicata il 12 gennaio 2017, di includere il Bisphenol A nell'elenco delle sostanze candidate ad autorizzazione in quanto sostanza estremamente preoccupante ai sensi dell'articolo 59 del regolamento REACH;
- condannare l'ECHA alle spese e
- adottare qualunque altro provvedimento ritenuto equo.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento REACH da parte della decisione impugnata.
 - La decisione impugnata viola l'articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (GU 2006, L 369, pag. 1, in prosieguo il «regolamento REACH»), in quanto gli usi intermedi sono esenti dall'applicazione del titolo VII ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento REACH, ed esulano pertanto dalla sfera di applicazione degli articoli 57 e 59 e dall'obbligo di autorizzazione.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità da parte della decisione impugnata.
 - La ricorrente afferma che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità in quanto l'inclusione degli usi intermedi nell'elenco delle sostanze candidate eccede i limiti di quanto è adeguato e necessario per conseguire l'obiettivo perseguito e non costituisce la misura meno restrittiva cui avrebbe potuto ricorrere l'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
3. Terzo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione commesso dalla convenuta per aver omesso di prendere in considerazione le informazioni a sua disposizione che dimostrano gli usi del BPA come sostanza intermedia.
 - L'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha omesso di prendere in considerazione le informazioni messe a sua disposizione nell'allegato XV al fascicolo per il BPA ai sensi del regolamento REACH.

Ricorso proposto il 23 marzo 2017 — Unipreus/EUIPO — Wallapop (wallapop)**(Causa T-186/17)**

(2017/C 161/49)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Unipreus, SL (Lleida, Spagna) (rappresentante: C. Rivadulla Oliva, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wallapop, SL (Barcelona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «wallapop» — Domanda di registrazione n. 13 268 941

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 gennaio 2017, nel procedimento R 2530/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- pronunciare una sentenza che modifica la decisione impugnata, respingendo la registrazione del marchio dell'Unione europea «wallapop» (n° 13 268 941) per i seguenti servizi della classe 35: «Servizi commerciali on line, in concreto, gestione di mercati on line per acquirenti e venditori di prodotti e servizi; Servizi attinenti ad operazioni on line nel senso che i venditori annunciano i prodotti o servizi messi in vendita o messi all'asta tramite Internet al fine di facilitare la vendita di prodotti e servizi da parte di terzi su una rete informatica mondiale; Messa a disposizione di commenti e classificazioni in merito a prodotti e servizi di venditori, al valore e ai prezzi di prodotti e servizi di venditori, alla prestazione di acquirenti e venditori, alla consegna e all'esperienza commerciale complessiva ad essi relativa; Messa a disposizione di una guida pubblicitaria consultabile on line con i prodotti e servizi di venditori on line; Accesso ad una banca dati di valutazione, consultabile on line per acquirenti e venditori; Servizi di studi di mercato; Servizi di ricerca, informazione, assistenza e consulenza in materia di comportamenti di mercato; Servizi di informazione commerciale relativi a prodotti e/o servizi, valutazione e classificazione di tale tipo di prodotti e servizi, nonché degli acquirenti e venditori di tale tipo di prodotti e/o servizi; Servizi di ricerca, compilazione, sistemazione, trattamento e informazione commerciale per terzi»;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8 del regolamento n. 207/2009. A tal riguardo, si afferma segnatamente che, nella sua decisione, la commissione di ricorso non ha correttamente interpretato tale disposizione relativamente ai servizi in conflitto nei marchi WALA e WALLAPOPOP alla luce dei criteri interpretativi derivanti dalla sentenza del 29 settembre 1998, C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn Mayer (EU:C:1998:442).

Ricorso proposto il 21 marzo 2017 — Bernard Krone Holding/EUIPO (Mega Liner)

(Causa T-187/17)

(2017/C 161/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bernard Krone Holding SE & Co. KG (Spelle, Germania) (rappresentanti: T. Weeg e K. Lüken, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)